

AUA'S'



2331/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

h

SEZIONE PRIMA CIVILE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	Presidente	R.G.N.27996/06
Dott. Carlo	PICCININNI	Consigliere	
Dott. Luigi	MACIOCE	Cons. Rel.	Cron.2331
Dott. Vittorio	RAGONESI	Consigliere	Rep.
Dott. Bruno	SPAGNA MUSSO	Consigliere	C.C. 20/11/07

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

oggetto:
immigrazione

contro

BUKARICA Marija Flego , dom.ta in Roma via Crescenzo 20 presso
l'avv. Gina Tralicci che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
-ricorrente -

contro

Ministero della Giustizia dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l'Avvocatura Generale dello Stato **-intimato-**
avverso il decreto cron.3322 in data 20.06.2006 della Corte di Appello di
Perugia.

Udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 20.11.07 dal Relatore
Cons. Luigi Macioce.

2070
07

RG 27996/2006;

Rileva il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il 5.9.2007, ha formulato la proposta di definizione che appresso interamente si trascrive:

“OSSERVA

CHE la Corte di Appello di Perugia, esaminando domanda di equa riparazione proposta da Bukarica Marija Flego contro il Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di un procedimento innanzi ai Giudici del Lavoro (introdotto il 21.12.96 in primo grado e deciso dalla Cassazione l'11.4.2005), procedimento avente ad oggetto la condanna dell'INPS al pagamento degli accessori sui ratei pensionistici erogati in ritardo, con decreto 20.06.2006 ritenne non irragionevole la durata complessiva di non molto superiore ai sei anni, avendo detratto i tempi di fissazione di cui all'art. 415 c.p.c. e non ritenendo rilevante la pur ravvisata eccedenza di mesi 11;

CHE il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, è stato impugnato con ricorso 9.10.2006 affidato ad unico motivo al quale ha opposto difese il Ministro con controricorso 22.11.2006;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 20.06.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

CHE il motivo nel quale si articola il ricorso, adempie al citato obbligo ed appare manifestamente fondato la dove denuncia (secondo quesito) l'indebita omessa considerazione di una pur accertata eccedenza di mesi 6-7 rispetto alla standard complessivo di 6 anni per i tre gradi (standard non superabile nei casi, quale quello esaminato, di evidente semplicità della trattazione);

CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto perchè manifestamente fondato ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c. “

Ad avviso del Collegio la trascritta proposta del relatore – sulla quale nessun rilievo critico è venuto dalla difesa della ricorrente - merita condivisione, nei termini di cui appresso.

La Corte di merito, ha premesso che la durata nei tre gradi del processo in disamina avrebbe dovuto adeguarsi allo *standard* di anni tre per il primo grado, anni due per l'appello ed anni due per la legittimità (in totale anni 7) ed ha considerato che la sommatoria della durata dell'intero giudizio – dal deposito del ricorso in primo grado in data 21.12.1996 al deposito della sentenza di cassazione in data 11.4.2005 e quindi pari ad anni 8 e mesi 4 – non computando i tempi ascrivibili alla parte (il tempo tra deposito della sentenza e deposito del ricorso in appello e cassazione), e detraendo ancora i tempi

comunque spettanti all'ufficio per una fissazione conforme a legge (i sessanta giorni di cui agli art. 415 e 435 c.p.c.), evidenziasse bensì una eccedenza di undici mesi per l'appello (tredici mesi di durata eccedente, meno i due mesi di cui all'art. 435 c.p.c.) ma non comportasse alcun superamento della durata **complessiva** standard di anni 7, essendo il processo durato – alla stregua delle premesse – **meno** di tale standard e non essendo comunque **rilevante** una frazione di anno.

Il ricorso, che non contesta la decisione di scomputare dalla durata tutto il tempo necessario per la proposizione delle impugnazioni, contesta invece, e rettamente, nell'ambito della più generale critica ad una decisione recante motivazione sorretta da una logica assai fragile:

- la decisione di valutare per un processo quale quello in disamina (causa “previdenziale” di pagamento di accessori di legge su ratei pensionistici erogati in ritardo) come standard adeguato quello di complessivi anni sette nei tre gradi ed indica che lo standard minimo (perverso attagliantesi a cause di media e non di nessuna complessità) dovrebbero nella specie ragguagliare ad anni sei (esattamente richiamando l'orientamento della Corte Europea);
- l'esclusione dal computo della eccedenza (rispetto al suindicato standard di anni sei) di mesi otto, ed invoca, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'equitativa liquidazione dell'indennizzo anche per tal frazione di anno.


Accolto pertanto il ricorso nei termini di cui sopra e cassato il decreto, dovrà disporsi rinvio alla stessa Corte perché proceda, con riguardo ad una eccedenza di durata complessiva del giudizio nei tre gradi di otto mesi rispetto allo standard ragionevole, da fissare in anni sei, alla liquidazione equitativa dell'indennizzo spettante per il danno non patrimoniale indotto da tale ritardo. Sarà onere della Corte anche regolare le spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso il 20.11.2007.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **31 GEN. 2008**
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Luisa Passinetti

